



# STATUTO

**Accademia di Belle Arti "FIDIA" di Stefanaceni – Vibo Valentia**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **DELL' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI STEFANACONI**

Visto l' art. 33 della Costituzione,

vista la Legge 21-12-1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati",

visto il Regolamento ministeriale sull' autonomia statutaria e regolamentare del 26-2-2003 (in GU n. 135 del 13-6-2003),

sentito, in data 15/09/2003, il Collegio dei Docenti che ha espresso parere FAVOREVOLE

### **DELIBERA**

#### **TITOLO I - Principi generali e attività dell'Accademia**

##### **Articolo 1 - Natura e fini**

1.1 L'Accademia di Belle Arti "FIDIA" di Stefanaceni, (Vibo Valentia) di seguito denominata "Accademia", è un'istituzione privata che ha come fini l'elaborazione, la trasmissione e lo sviluppo delle conoscenze e delle arti. Promuovere e organizzare la ricerca, provvedere alla formazione culturale e alla preparazione artistica e professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.

1.2 Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura

l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

1.3 Ha piena capacità di diritto pubblico e privato. Realizza la propria autonomia artistica, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

1.4 Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva, in coerenza con i piani di sviluppo nazionali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, forme di collaborazione con altre Accademie, Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.

## **Articolo 2 - Valori fondamentali**

2.1 L'Accademia recepisce pienamente i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.

2.2 Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.

2.3 Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione. Nei confronti dei portatori di handicap l'Accademia si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi.

2.4 Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.

2.5 Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

2.6 Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

## **Articolo 3 - Attività istituzionali**

3.1 Sono attività istituzionali dell'Accademia la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.

3.2 L'Accademia si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di archivi, di laboratori, di centri di servizi, di musei e di quant' altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca nel campo artistico e professionale.

3.3 Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca nel campo artistico e professionale e l'insegnamento, garantendo il coordinamento delle attività didattiche.

#### **Articolo 4 - Attività didattiche e formative**

4.1 L'Accademia organizza e coordina le attività didattiche, svolte anche in sedi decentrate, necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento Afam previsti dal regolamento didattico d' Accademia e ne valuta l'efficacia.

4.2 Stipula accordi con istituzioni dell' Alta Formazione Artistica e Musicale, universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative nel campo artistico, professionale e scientifico. Tali accordi si possono concretizzare nella istituzione di corsi tra le istituzioni Afam (Politecnici delle Arti) o interaccademici, nella costituzione di società di servizi e fondazioni, nella stipula di contratti e convenzioni e ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell' Accademia. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l' Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi accademici e a corsi post-accademici.

4.3 Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.

4.4 Promuove l'organizzazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attività culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.

## **Articolo 5 - Attività di ricerca artistica e scientifica**

5.1 L'Accademia riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture della stessa o da singoli ricercatori in campo artistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando fondi propri a disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Accademia.

5.2 Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori artistici e scientifici. Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.

5.3 L'Accademia, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma. Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Accademia stipula altresì, in coerenza con i piani di sviluppo dell' Afam, contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche stesse e siano disposti al loro finanziamento.

5.4 L'Accademia favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.

5.5 La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento interno dell' Accademia.

5.6 L'Accademia può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento interno dell' Accademia.

5.7 Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo e al potenziamento delle attività didattiche e formative.

5.8

L'Accademia garantisce che la sperimentazione artistica e scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela

dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.

#### **Articolo 6 - Diritto all'informazione**

6.1 E' garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Accademia, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.

6.2 L'Accademia assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

6.3 Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Accademia, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

#### **Articolo 7 - Personale tecnico-amministrativo**

7.1 Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Accademia.

7.2 L'Accademia valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.

#### **Articolo 8 - Attività culturali, ricreative e sociali**

8.1 L'Accademia favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale accademico, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.

#### **Articolo 9 - Patrimonio dell'Accademia**

9.1 All' Accademia si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

9.2 L'Accademia utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione.

9.3 L'Accademia riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni artistiche, scientifiche, al patrimonio librario, archivistico, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture

che ne hanno la gestione.

9.4 L' Accademia assicura la conservazione e l' arricchimento delle dotazioni della biblioteca, dell' emeroteca, della mediateca e della gipsoteca, provvede all' ampliamento e alla valorizzazione della propria pinacoteca .

9.5 L' Accademia promuove iniziative editoriali tese alla divulgazione delle proprie attività. Come da proprio Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

9.6 L' Accademia provvede, nei limiti della normativa vigente e delle proprie risorse finanziarie, ad assicurare ai laboratori tecnico-artistici, alla Pinacoteca, alla Gipsoteca, e ai servizi di Biblioteca, Emeroteca e Mediateca idoneo personale per la loro gestione che sarà disciplinata da Regolamento interno deliberato dal Collegio dei professori entro sessanta giorni dall' approvazione dello Statuto.

9.7 Per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio. L' Accademia può costituire singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati.

9.8 L' Accademia può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni.

9.9 Le fonti di finanziamento dell' Accademia sono dal proprio patrimonio da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da tasse, contributi degli studenti, contributi volontari, proventi di attività, rendite patrimoniali e proventi da alienazione del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. Per le spese di investimento l' Accademia può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing.

9.10 Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

## **Articolo 10 - Regolamenti**

10.1 L'Accademia attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti interni dell' Accademia.

## **TITOLO II - Organi di governo**

### **Articolo 11 - Organi di governo dell' Accademia**

11.1 Sono organi di governo dell' Accademia :

il Gestore

il Presidente delegato amministratore

il Direttore dell' Accademia

il Consiglio di amministrazione

il Consiglio Accademico

il Nucleo di Valutazione

il Collegio dei professori

la Consulta degli studenti:

Partecipano all' organo di governo gli incaricati del coordinamento delle sedi decentrate.

### **Articolo 12. Presidente**

12.1 Il Gestore è rappresentante legale dell' Accademia

12.2 Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione

12.3 In particolare il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e fissa l' ordine del giorno;

b) vigila sulla promozione di iniziative volte a potenziare le dotazioni dell' Accademia, e intrattiene a tal fine rapporti con gli enti pubblici o privati presenti sul territorio nazionale;

c) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali sono da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva utile;

d) è preposto al funzionamento delle fondazioni attualmente in vita ed alla promozione di forme di associazionismo e di apparati tendenti ad affiancare le attività dell' accademia ed a promuoverne l' immagine e la sua diffusione a livello nazionale ed internazionale;

e) cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività artistiche, di ricerca e sperimentazione programmate e promosse dall' Istituto senza controprestazioni diverse da quelle che derivano dalla convenzioni attivate dal Direttore;

f) presenta all' inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato finanziario dell' Accademia.

### **Articolo 13 - Il Direttore**

13.1 Il direttore rappresenta l'Accademia e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.

Spetta comunque al direttore:

a) convocare e presiedere il consiglio accademico ed il collegio dei docenti, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del collegio dei docenti, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento Afam nazionale, dello statuto e dei regolamenti di Accademia;

d) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Accademia, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;

e) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

f) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'Accademia di cui agli articoli 17 e 18;

g) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'istituzione.

13.2 Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento dell' Alta Formazione Artistica e Musicale nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

13.3 Il direttore nomina con proprio decreto il direttore vicario, scelto fra i docenti di ruolo, che lo supplisce in tutte le sue

funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore può avvalersi di ulteriori direttori vicari da lui scelti nell'ambito dell'Accademia e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I direttori vicari rispondono direttamente al direttore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

I direttori vicari, su proposta del direttore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Accademia, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il direttore può invitare i singoli direttori vicari alla discussione preliminare nel consiglio accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Ai direttori vicari che hanno la qualifica di professore di ruolo, il direttore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione

Il direttore, a sua scelta, può essere esonerato dall'insegnamento per la durata della carica.

13.4 Il direttore viene eletto fra i professori con almeno 6 anni di anzianità che hanno presentato la loro candidatura in apposite riunioni del collegio dei docenti.

13.5 La procedura per l'elezione del direttore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi.

13.6 Il primo turno di votazione è valido qualunque sia il numero dei votanti e il direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel primo turno superi il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui al punto 10. In caso contrario possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 4 e si procede ad un secondo turno di votazione.

13.7 Il secondo turno di votazione è valido se il numero dei votanti supera il trenta per cento degli aventi diritto al voto e il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati

maggiormente votati, con le norme di cui al punto 10. Qualora il secondo turno di votazione non risulti valido, ovvero qualora un solo candidato riporti voti, ma non in numero sufficiente per l'elezione, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 4 e si procede ad un terzo turno di votazione.

13.8 Il terzo turno di votazione è valido qualunque sia il numero dei votanti e il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede comunque al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le norme di cui al punto 10. Qualora nel terzo turno di votazione un solo candidato riporti voti, questi è comunque dichiarato eletto.

13.9 Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13.10 A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

13.11 In ognuna delle votazioni i voti espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli. Un candidato può ritirare la propria candidatura durante le riunioni del collegio dei docenti destinate alla presentazione delle candidature.

#### **Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione**

14.1 Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'istituzione.

Spetta al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e i Regolamenti di gestione e organizzazione;
- b) approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base del programma annuale di attività;
- c) approvare il conto consuntivo;
- d) approvare, secondo le procedure che saranno indicate dalla legge, il regolamento di Accademia per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;
- e) definire il piano per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio dell' Accademia comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate

agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi, secondo le indicazioni del consiglio accademico.

f) approvare i contratti e le convenzioni afferenti alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Accademia secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni la cui approvazione è demandata al consiglio accademico. Su proposta del Consiglio accademico, definisce ai soli fini finanziari, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

h) delibera l'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;

i) delibera in merito alla stipula degli accordi di cui al com. 2 dell'art. 4.

Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del consiglio accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio accademico.

14.2 Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente delegato amministratore

b) da tutti i soci della società;

c) un esperto di amministrazione consulente;

14.3 Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita;

## **Articolo 15 - Il consiglio accademico**

15.1 Il consiglio accademico determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la politica culturale dell'Accademia, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività

dell' istituzione e valutandone l'efficienza.

Spetta al consiglio accademico:

- a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Accademia, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;
- b) deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nei successivi regolamenti
- c) ripartire i posti disponibili in accordo con il piano pluriennale di sviluppo su motivate proposte delle aree di indirizzo in coerenza con i regolamenti didattici dell' Alta Formazione Artistica e Musicale;
- d) elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal direttore, il piano pluriennale di sviluppo dell'istituzione e approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;
- e) ripartire tra le diverse aree artistiche e scientifiche i fondi a disposizione dell'istituzione per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni secondo i successivi regolamenti
- f) avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle risorse finanziarie;
- g) formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;
- h) approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 14, punto 1 lettera h);
- i) valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche delle aree di indirizzo di cui ai successivi regolamenti
- l) esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.

Qualora la deliberazione del consiglio accademico richieda il parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del Consiglio

accademico, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il consiglio accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento Afam nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

15.3 Il consiglio accademico è composto da:

- a) il direttore, che lo presiede;
- b) 10 docenti eletti dal collegio dei docenti
- c) 2 studenti designati dalla consulta degli studenti

15.4 i rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Accademia.

15.5 delibera, in conformità ai criteri generali fissati con il regolamento di cui alla lettera h), comma 7, art.2 della legge 508/99) il Regolamento didattico, su parere conforme del Collegio dei professori, e il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;

15.6 esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione

#### **Articolo 16 - Nucleo di valutazione**

16. il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione

16.2 il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi: in particolare.

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto

nella relazione annuale di cui alla lettera b).

16.3. L' Accademia assicura al nucleo di valutazione l' autonomia operativa, il diritto d' accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

### **Articolo 17- Collegio dei docenti**

17.1 Il Collegio dei docenti è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l' Accademia, nonché dagli assistenti e dai professori a contratto con un modulo almeno semestrale. Questi ultimi partecipano a titolo consultivo, non concorrono alla formazione del numero legale e non partecipano all' elezione del direttore. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto la Consulta degli studenti.

Il Collegio dei professori svolge funzioni di consulenza e supporto delle attività del Consiglio accademico e nel rispetto della libertà dei docenti definisce i compiti didattici, provvede all' attività di tutorato e di orientamento degli studenti.

Il Collegio dei professori risulta legalmente riunito in presenza di almeno due terzi degli aventi diritto.

Propone al Consiglio accademico l' indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell' istituzione, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca. Elabora e sviluppa il dibattito riguardante l' immagine artistica e culturale esterna dell' istituzione, promuove iniziative di sviluppo delle metodologie formative nel campo artistico visivo. Analizza, avvalendosi di una commissione didattica di vigilanza costituita da docenti e studenti, secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico dell' Accademia, gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato, e fornisce, attraverso una relazione predisposta dal Direttore, gli elementi utili per la valutazione globale dell' attività svolta.

Il Collegio esprime parere obbligatorio e vincolante sull' istituzione di nuovi corsi e la disattivazione degli stessi.

Il Collegio esprime parere obbligatorio e vincolante, sentite le strutture scientifiche di riferimento sull' attivazione di progetti annuali pluriennali che coinvolgono le attività delle aree di indirizzo. Esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico scientifico formulata anche da parte dalle strutture scientifiche di riferimento.

Svolge funzioni supporto alle attività del consiglio accademico, secondo le modalità del presente statuto.

17.2 In particolare il Collegio dei docenti:

- a) elegge il Direttore;
- b) indica all' Organismo di coordinamento didattico gli obiettivi generali e le linee di indirizzo;
- c) designa i componenti della commissione di disciplina così come da successivi regolamenti;
- d) avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sullo Statuto sulle sue eventuali modifiche;
- e) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalle normative vigenti e dal presente Statuto.

### **Articolo 18 - Consulta degli studenti**

18.1 La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di cinque.

18.2 La Consulta degli studenti è l' organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell' Accademia. La Consulta ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell' Accademia. La Consulta è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

- agli ordinamenti didattici;
- ai regolamenti delle attività didattiche;
- all' attuazione del diritto allo studio;
- all' efficienza dei servizi;
- alle attività di orientamento e tutorato;

La consulta delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

18.3 La consulta esprime pareri sulle seguenti materie:

- il regolamento didattico d' Accademia e l' attivazione di nuovi corsi;
- i piani pluriennali di sviluppo di cui all' articolo 20, i programmi annuali di attività di cui all' articolo 21.

18.4 La Consulta può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell' Accademia e della componente studentesca ed in particolare:

i regolamenti didattici;

l' attuazione del diritto allo studio;

efficienza dei servizi;

le attività di orientamento e tutorato.

18.5 La Consulta è formata dagli studenti eletti nel Consiglio accademico, controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all' intero superiore e comunque non inferiore a due.

18.6 L' Accademia fornisce i supporti logistici e il personale necessari per il funzionamento della Consulta.

18.7 Le norme per il funzionamento della Consulta sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l' elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti la Consulta a tutti gli effetti.

### **Articolo 19 - Piano pluriennale di sviluppo**

19.1 L'Accademia si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi accademici e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

19.2 Il piano è aggiornato di norma ogni tre anni.

19.3 Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal direttore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Accademia. Il piano è elaborato e approvato dal consiglio accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

19.4 Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del direttore promuovere il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Accademia fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze.

## **Articolo 20 - Programma annuale di attività**

20.1 L'Accademia si dota di un programma annuale di attività predisposto dal direttore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.

20.2 Il consiglio accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.

## **Articolo 21 - Uffici e organizzazione amministrativa**

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le sue strutture e i servizi, si rimanda ad appositi regolamenti che saranno emanati con decreto del Direttore una volta approvato lo Statuto, previo esame del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 13 del DPR recante regolamento in materia di autonomia statutaria, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore e del Direttore amministrativo, sentito il Consiglio Accademico, emana il regolamento relativo all'organizzazione degli uffici.

## **Titolo III**

### **Norme comuni e finali**

## **Articolo 22 - Inizio dell'anno accademico**

22.1 L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre.

22.2 Le attività didattiche dell'Accademia possono essere strutturate in due semestri, da 14 a 16 settimane.

## **Articolo 23 - Designazioni elettive**

23.1 Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di direttore, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato, così come da successivi regolamenti interni dell'Accademia, il decano dei docenti, indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante.

23.2 Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del consiglio accademico, sono indette le elezioni da parte del direttore.

23.3 Il direttore e i rappresentanti dei docenti e degli assistenti nel consiglio accademico devono permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della mandato.

23.4 La funzione di direttore, membro elettivo del consiglio

accademico, non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

23.5 In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

23.6 In caso di interruzione del mandato di direttore, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell' anno accademico.

23.7 Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

23.8 Nel caso di dimissioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio accademico, questi devono essere presentate al direttore e contestualmente comunicate ai componenti dell' organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il direttore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell' interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni.

#### **Articolo 24 - Incompatibilità**

24.1 La carica di membro del consiglio accademico, fatta eccezione per il direttore e il direttore vicario, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

24.2 Chi, ricoprendo una carica in un organo dell' Accademia, si candida a ricoprirne un' altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

24.3. La posizione di direttore, direttore vicario, membro del consiglio accademico, è incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione dell' istituzione. Tale incompatibilità non si applica agli studenti.

Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori di ruolo, devono intendersi riferite ai professori titolari e professori assistenti con esclusione dei professori fuori ruolo sia titolari che assistenti.

## **Articolo 25 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni**

25.1 Le adunanze degli organi sono valide se:

- a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all' albo e comunicazione scritta personale, contenente l' indicazione dell' ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell' adunanza, salvo casi di urgenza;
- b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

25.2 Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera b), non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori in aspettativa soltanto se intervengono all' adunanza.

25.3 Nell' ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.

Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

25.4 Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

25.5 Per il consiglio degli studenti tutte le norme di funzionamento, ivi comprese quelle sulla validità delle adunanze e delle deliberazioni, sono stabilite nel successivo regolamento interno dell' Accademia. In prima applicazione, tale regolamento è deliberato dal consiglio accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in consiglio accademico.

## **Articolo 26 - Verbalizzazione**

26.1 I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

26.2 Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

26.3 I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Al personale accademico e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove

sono custoditi.

### **Articolo 27 – Statuto e sue modifiche**

27.1 Il presente statuto, che regola l' autonomia dell' Accademia "Fidia" di Stefanacani, è adottato ai sensi dell' Art. 14 del DPR 28/02/03 n. 132. Lo statuto è emanato con delibera del consiglio di amministrazione e viene inviato al Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della ricerca che lo ratifica entro 60 giorni dopo il ricevimento. Entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

27.2 Le modifiche di statuto sono deliberate dal consiglio accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, previo parere del collegio dei docenti e del consiglio di amministrazione sugli aspetti di competenza. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal consiglio accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

27.3 Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal collegio dei docenti, dal consiglio degli studenti e dai consigli di area di indirizzo così come dai successivi regolamenti interni d' Accademia. Il consiglio accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

27.4 Le modifiche di statuto sono emanate dal consiglio di amministrazione secondo le procedure previste dalla legge.

### **Articolo 28 - Regolamenti**

28.1 Entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della legge il Consiglio accademico nella configurazione prevista dal presente Statuto, provvede alla formazione di una Commissione per la predisposizione del Regolamento didattico, da sottoporre al Collegio dei professori per la relativa delibera.

28.2. Il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.